



CONFINDUSTRIA

Osservazioni su schema di decreto legislativo relativo alla **Disciplina della gestione dei fanghi** di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, **nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

Luglio 2019

Premessa

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero dell'Ambiente rivede completamente la disciplina riguardante la gestione e l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, rispetto a quanto predisposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, con il quale è stata recepita la direttiva 86/278/CE.

Evidenziamo innanzitutto che il provvedimento in esame riveste un grande impatto per numerosi settori industriali, e in particolare l'agroindustria, in quanto ormai da diverso tempo le imprese, nell'ambito del trattamento delle proprie acque reflue, reimpiegano (o inviano a terzi) i fanghi di depurazione che ne originano come ammendanti per l'agricoltura, dopo adeguati trattamenti, oppure se rispettano le adeguate caratteristiche di qualità li spandono direttamente.

Tali operazioni vengono eseguite in linea con i principi dell'**economia circolare**, attraverso la reintroduzione all'interno del circuito produttivo di fattori biologici e nutrizionali funzionali alla fertilizzazione dei suoli e al contrasto alla desertificazione, **evitando quindi al contempo che tali fanghi vengano destinati ad operazioni di smaltimento come la discarica**, operazione che, come da direttive europee, va resa assolutamente residuale rispetto al recupero di materia ed energia.

In tal senso, nonostante si valutino positivamente le diverse modalità di recupero e reimpiego dei fanghi da depurazione disciplinate dallo schema di decreto legislativo, tra cui il reimpiego in agricoltura, il recupero per la produzione di fertilizzanti e il loro utilizzo per effettuare ripristini ambientali, oltre alle diverse forme di gestione elencate all'articolo 25 (recupero nell'edilizia, incenerimento, gassificazione, etc.) vanno segnalate alcune criticità sia di carattere generale, che puntuale.

1. Esclusioni di codici CER dall'Allegato I

Si fa innanzitutto riferimento alle diverse **esclusioni di specifici CER** tra l'elenco di fanghi ammessi alle sopracitate operazioni di recupero. Tra le principali esclusioni riscontriamo sicuramente tutti i CER relativi all'industria chimica, come anche quelli relativi all'industria cartaria e l'industria tessile, nonché i codici relativi ai fanghi prodotti dai processi di trattamento dei rifiuti liquidi, dal trattamento delle acque reflue industriali e dal trattamento delle acque di falda nell'ambito delle attività di risanamento ambientale.

Tali esclusioni dal campo di applicazione del decreto, come anche le altre che verranno specificate di seguito, andrebbero, di fatto, ad impedire a **ingenti volumi di fanghi**, dalle caratteristiche qualitative assolutamente in linea con i requisiti di tutela ambientale e della salute, dall'essere recuperati efficacemente e, quindi, dovrebbero inevitabilmente essere mandati in discarica, o ad altra destinazione compatibile.

Le discariche però non sono attrezzate alla gestione di tali volumi e/o delle sostanze in essi contenute; lo stesso dicasi per altre tipologie di impianti (es:inceneritori). Le conseguenze sarebbero date dal sorgere di gravi problematiche sui territori per lo stoccaggio di tali fanghi, che allo stesso modo andranno ad aumentare le tensioni, anche a livello sociale, per non parlare delle problematiche sottese agli impatti negativi sulle filiere produttive, compresi i costi di gestione e i livelli occupazionali.

Infatti, volendo fornire anche un dato economico, possiamo riportare che già oggi, per via delle tensioni emerse negli ultimi due anni a causa delle continue mutazioni delle normative regionali sui fanghi, il costo del conferimento del fango è aumentato da **circa 50 €/t a circa 130 €/t con picchi di oltre 200-250 €/t.**

2. Nuova qualifica di gesso di defecazione da “prodotto” a “rifiuto”

Inoltre, come detto, si tratta di un decreto che gioca un ruolo chiave nel panorama della legislazione ambientale, in quanto ha come ambito di provenienza quello della depurazione delle acque e come destinatario finale l'agricoltura; da un lato infatti, per garantire la tutela delle acque, il sistema di depurazione dovrebbe arrivare a coprire in breve tempo anche i comuni che ne sono sprovvisti ed è quindi prevedibile che i fanghi aumentino, dall'altro è auspicabile che i terreni, che manifestano sempre più diffusamente carenza di materia organica e quindi rischio di desertificazione, ritornino al proprio stato di fertilità.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura rappresenta quindi una risorsa da gestire e valorizzare. In particolare, tali materiali sono stati finora soggetti a due tipologie di impiego:

1. Utilizzo diretto: ossia gestione dei fanghi presso impianti di trattamento e loro eventuale condizionamento ai fini dell'ottenimento di un materiale, qualificato ancora come rifiuto, che presenta le caratteristiche di idoneità per l'impiego in agricoltura.
2. Produzione di fertilizzanti (es: gessi di defecazione): ossia gestione dei fanghi presso impianti di trattamento dove i materiali vengono processati secondo un ciclo produttivo stabilito che prevede l'utilizzo di apparati tecnologici e materie prime.

Con riferimento a tale ultima filiera si osserva che, con il decreto in oggetto, viene radicalmente cambiata la qualifica del gesso di defecazione, fino ad oggi considerato “prodotto” (qualora conforme alle relative specifiche tecniche), il quale, secondo la nuova normativa, resterà invece “rifiuto”.

Si osserva in proposito che tale nuova qualifica della matrice “gesso di defecazione” **non rappresenta una forma di maggiore garanzia ambientale**, bensì si configura come scelta del tutto contraria rispetto ai principi dell’economia circolare.

Infatti, nello scenario attuale la produzione di gessi di defecazione da fanghi, parte dalla filiera dei rifiuti, con le relative regole e obblighi, fino ad assumere, con la produzione di un “prodotto” (gesso di defecazione ai sensi del D.lgs. n. 75 del 2010) anche la regolamentazione tecnica e i controlli previsti per tali matrici. In questo contesto rientrano le numerose prescrizioni tecniche e regole formali a cui devono già attualmente sottostare i gessi di defecazione, dalla fase di produzione alla fase di utilizzo (autorizzazione alla produzione, iscrizione ai registri ministeriali, registrazione REACH, valutazioni agronomiche finalizzate all’utilizzo, ecc).

Con riferimento alla qualità dei materiali va inoltre precisato che l’applicazione della disciplina sui fertilizzanti (D. Lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i.) comporta la verifica dei rifiuti ammessi alla produzione di gesso di defecazione. Per questi correttivi infatti, i valori massimi consentiti per i metalli pesanti, espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca, sono molto inferiori a quelli dei fanghi (fino a 13 volte).

In sintesi, il cambio di qualificazione formale dei gessi di defecazione andrebbe a distruggere il percorso fatto per il riconoscimento della funzionalità di queste matrici in ambito agricolo, così compromettendo la sostenibilità della filiera, a partire dal mantenimento del sistema di depurazione delle acque.

Invece di un cambio di qualifica formale, **sarebbe auspicabile l’elaborazione di un documento di sintesi contenente tutte le procedure e le regole tecniche relative alla produzione e all’utilizzo dei gessi di defecazione; in questo modo si avrebbe un riferimento univoco per gli operatori e per i controllori.**

Contemporaneamente, il fatto di avere un documento tecnico completo renderebbe più comprensibile il fatto che tali prodotti **vengono impiegati secondo criteri agronomici**, limitando l’apporto sulla base dei fabbisogni nutrizionali delle colture. L’applicazione di queste matrici è infatti basata su criteri di calcolo limitati dal contenuto di azoto (effetto concimante); tale impostazione consente al prodotto di massimizzare il suo potere concimante e ammendante svolgendo nel contempo un effetto di correzione/normalizzazione del pH del suolo che si manifesta in un periodo più ampio.

Considerazioni puntuali

- **Richiesta di integrazioni all'Allegato I** – *“Elenco dei fanghi ammessi agli utilizzi di cui ai titoli II; III, IV, V e VI del presente decreto”*

Come premesso al punto 1 delle considerazioni generali, la proposta di decreto non considera diverse tipologie di fanghi, che sono invece ampiamente utilizzati per il ripristino ambientale e l'utilizzo in agricoltura in Italia e in Europa. Ad esempio, per quanto riguarda i fanghi di cartiera, solo in Italia si tratta di circa 120.000 tonnellate di fanghi di depurazione che sono destinate al ripristino ambientale (77.000 tonnellate) e all'utilizzo in agricoltura e compostaggio (43.000).

Pertanto, al fine di massimizzare la quantità di fanghi intercettati e recuperati in un'ottica di economia circolare, come specificato anche dalla finalità dello schema di decreto in esame, si chiede che l'elenco in **Allegato 1 sia integrato con le seguenti voci:**

- **03 03 10** *“Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica”*
- **03 03 11** *“Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 03031”*
- **04 02 20** *“Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219”* che sono i fanghi che derivano dal trattamento acque nel settore tessile. In particolare, l'assenza di questo codice è chiara alla luce del fatto che nello stesso allegato è già inserita la voce **04 01 07** che è la voce esattamente equivalente nel settore pelli e pellicce. Chiediamo quindi che, per parità tra i settori e al fine di non danneggiare senza comprovati e oggettivi motivi la competitività del settore tessile, venga in Allegato 1 anche la suddetta voce 04 02 20.
- **19 06 06** relativo al digestato ottenuto dal settore agroalimentare.
- **19 02 06** *“Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*”*.
- **19 08 14** *“Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*”*.
- **19 13 04** *“Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*”*.
- **19 13 06** *“Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*”*.

Come segnalato in precedenza, si segnala la grave mancanza dall'elenco tutti i codici CER relativi al settore **dell'industria chimica** relativa a processi chimici organici ossia i codici CER 07. In particolare, facciamo riferimento ai codici **07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 05 12, 07 06 12, 07 07 12**.

Il mancato inserimento di tutti i sopracitati codici CER andrebbe a creare un problema di enorme portata per i settori industriali di riferimento, non avendo, ad oggi, per la maggior part e dei casi, soluzioni alternative e parimente sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico, come invece lo sono le operazioni di recupero previste dallo schema di decreto in esame.

In alternativa all'inserimento di tutti i sopracitati codici CER, come emerso anche in sede di riunione lo scorso 11 luglio, si propone piuttosto di **adottare un approccio basato su una oggettiva valutazione delle caratteristiche qualitative del fango** (come, tra l'altro, già richiesto dal decreto), anziché imporre un criterio di selezione e ammissibilità basato sul codice CER del rifiuto e quindi sulla sua origine.

- **Definizione di agro-industria (Articolo 3)**

All'articolo 3, comma 1, lett. c) viene riportata la definizione di industria agroalimentare.

Tale definizione cita espressamente solo la produzione di bevande e non anche quella di alimenti. È necessario pertanto modificare la definizione nel modo seguente: *“qualsiasi attività industriale finalizzata alla produzione di **alimenti e bevande**.....”*.

Inoltre, tale definizione, doverosa ed opportuna ai fini del corretto inquadramento di alcune delle tipologie di imprese che producono i fanghi idonei allo spandimento, non comprende tuttavia l'agro-industria, fattispecie ben più ampia rispetto a quella agroalimentare e che oggi, ai sensi della normativa vigente, consente, ad una platea ampia e significativa di aziende, di portare a spandimento i propri fanghi.

Il d.lgs. n. 99 del 1992 non distingueva le due fattispecie, ma si limitava solamente a prevedere un aumento di conferimento dei fanghi in campo per quelli provenienti dall'industria agroalimentare.

Al riguardo, per evitare che industrie della lavorazione di prodotti agricoli o della silvicoltura (si pensi ad esempio a tutta l'industria della lavorazione del legno) finiscano per essere penalizzate da questa modifica normativa, si suggerisce di inserire anche la definizione di agroindustria come di seguito:

- *“qualsiasi attività industriale finalizzata alla produzione di prodotti finiti o semi lavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura, la pesca.”*

- **Obblighi dei Produttori (Articolo 4)**

All'articolo 4, comma 1, relativo agli obblighi per i produttori viene richiesto a tutti gli impianti (senza identificare una soglia minima) di effettuare una valutazione di fattibilità tecnica di recupero del fosforo.

In tal senso, si ritiene più opportuno che si rimandi a una valutazione generale che identifichi le condizioni di fattibilità e solo successivamente si chieda di fare la valutazione puntuale ai soli impianti che rientrano in tali caratteristiche generali. Le condizioni generali di fattibilità, in cui sono indicate soglie e condizioni per cui sia giustificato realizzare una valutazione di fattibilità tecnica ed economica, **potrebbero essere incluse in una linea guida o altro documento.**

Al successivo comma 4, dove viene indicata la necessità di caratterizzare il fango da parte del produttore dello stesso nel caso in cui questi siano destinati agli utilizzi ai sensi dei Titoli II, IV e V, vi è una incongruenza in quanto si chiede una singola caratterizzazione e un monitoraggio periodico (3 mesi per gli impianti di taglia superiore a 100.000 AE e 6 mesi per quelli di taglia inferiore a 100.000 AE) per gli impianti di una certa taglia, mentre per gli impianti di taglia inferiore a 5.000 AE si chiede di ripetere la caratterizzazione ogni anno.

In tal senso, non è innanzitutto chiara la **differenza tra operazione di caratterizzazione e quella di monitoraggio** e perché agli impianti più piccoli sia richiesto di ripetere la caratterizzazione ogni anno e non, come previsto per quelli più grandi, di ripeterla ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate. Peraltro, nel successivo comma 5, relativo ai produttori dei fanghi dell'industria agro-alimentare, il monitoraggio non è previsto.

Sempre in merito alle operazioni di campionamento e, tenuto conto che i processi di depurazione sono piuttosto stabili, soprattutto in presenza di adeguati bacini di equalizzazione e omogeneizzazione, si ritiene che **20 sottocampioni richiesti all'Allegato II siano eccessivi** e rendano eccessivamente complessa e onerosa la procedura di campionamento.

All'articolo 4, comma 6, viene richiesta una nuova caratterizzazione per i fanghi stoccati in impianti esterni. Si ritiene che tale operazione non sia necessaria nel caso in cui il fango non venga miscelato, trattato o additivato. A tal fine, si chiede di **rimuovere la parola "stoccati" dal comma 6.**

Inoltre, si ritiene opportuno **chiarire cosa si intenda per "impianto esterno"**.

- **Requisiti per i laboratori (Articolo 4, comma 9)**

Si evidenzia che, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per le quali è possibile che numerosi laboratori, ad oggi, non rispondono ai requisiti dell'articolo 4, comma 9. E' quindi necessario che il decreto, prima della sua applicazione, **preveda un transitorio finalizzato al loro adeguamento**

che tenga conto dei tempi necessari per l'implementazione di nuove metodiche analitiche, lo sviluppo della documentazione tecnica necessarie e l'ottenimento del relativo accreditamento (tempo stimabile in almeno un anno).

I requisiti dei laboratori sono riportati in più parti nel decreto e negli allegati, potrebbe essere opportuno richiedere che alle caratteristiche dei laboratori sia eventualmente dedicato un articolo specifico, generale e valido per tutto il decreto.

La definizione “*accreditati da SINAL*” dovrebbe essere sostituita con “*accreditati ACCREDIA*” o “*accreditati ISO/IEC 17025*”.

Si consideri che alcuni laboratori accreditati danno in “subappalto” alcune analisi ad altri laboratori, sempre accreditati con la metodica specifica richiesta per le analisi condotte; in questi casi tutte le analisi vengono comunque condotte da laboratori accreditati per la specifica metodica analitica utilizzata anche se il laboratorio “capo commessa” potrebbe non possedere direttamente l'accreditamento per tutti i parametri.

Questa è una modalità di lavoro molto diffusa, limitare la possibilità di fare le analisi solo a chi è accreditato per tutti i metodi analitici indicati nel decreto limiterebbe in modo significativo il numero possibile di laboratori che potrebbero effettuare le analisi di caratterizzazione/monitoraggio previste dal decreto. Le possibili problematiche conseguenti sono la distorsione del mercato, prolungamento dei tempi di consegna delle analisi effettuate per sovraccarico di attività dei laboratori abilitati per tutti i parametri.

La specifica disposizione potrebbe essere così corretta:

“Le analisi sono effettuate da laboratori pubblici o provati accreditati ai sensi della ISO/IEC 17025.”

Risulta inoltre da verificare se i laboratori delle autorità di controllo (es. ARPA) risultano essere accreditati a loro volta per tutti i parametri individuati e se possono quindi poi svolgere le attività di indagine e verifica in merito all'applicazione del decreto.

Utilizzo fosforo da recupero (Titolo II)

- **Cessazione della qualifica di rifiuto (Articolo 9)**

Al comma 1, dell'articolo 9, si definisce che tali prodotti cessano di avere la qualifica di rifiuti “all'atto di cessione dal produttore di tali composti ad un altro detentore”, si ritiene opportuno, in analogia con quanto indicato all'art. 13 per i fanghi, che si cessi di considerare rifiuto i composti a base di fosforo allorché siano soddisfatte tutte le condizioni riportate.

Diversamente potrebbero nascere difficoltà interpretative e operative nel gestire il deposito dei prodotti ottenuti dal ciclo di recupero che tuttavia, fino alla cessione, continuerebbero a doversi individuare quali rifiuti.

Utilizzo per la preparazione di fertilizzanti (Titolo III)

- **Utilizzo dei fanghi per la preparazione dei fertilizzanti (Articolo 13)**

L'articolo 13 prevede una norma "End of Waste" per i fanghi di depurazione; tale articolo risulta estremamente limitante in quanto pare individuare l'ammendante compostato misto come unico prodotto che è possibile ottenere a valle dei trattamenti. In questo senso sarebbe maggiormente condivisibile il rimando alla normativa di settore (D.lgs. n 75 del 2010) che costituisce a tutti gli effetti la norma end of waste di riferimento per queste matrici. Segnaliamo, inoltre, che il comma 1 limita il campo di applicazione ai soli fanghi di depurazione delle acque reflue "urbane", mentre al contempo fa riferimento all'articolo 2, il quale fa riferimento in maniera generica a "fanghi di depurazione". Si ritiene, pertanto, necessario, mediante **l'eliminazione della parola "urbane", rimuovere tale riferimento assolutamente restrittivo e vincolante**, in quanto non rientra nella logica del decreto nel suo complesso. La medesima considerazione vale per il comma 1 dell'articolo 9 e il comma dell'articolo 10.

Alla lettera c), del comma 1, viene fissata la condizione per la quale i fanghi di depurazione cessano di essere rifiuto se sono trattati "*unitamente ai rifiuti organici provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata*". Si ritiene questa indicazione limitante in quanto è pratica comune usare anche altro materiale organico che non è rifiuto, ad esempio sottoprodotti come la cortecchia, la paglia o le biomasse in generale. Pertanto, si ritiene opportuno **inserire all'articolo 13, comma 1, lettera c) anche "i sottoprodotti organici"**, o quanto meno eliminare l'esclusività dell'utilizzo dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

Inoltre, è opportuno che il testo chiarisca, a scanso di equivoci, che con raccolta differenziata si intenda sia quella urbana che quella industriale.

Si rileva necessario prevedere che anche **il trattamento combinato digestione anaerobica** con successivo compostaggio rientri nel testo dell'articolo.

Al comma 1, lettera d), come condizione per la cessazioni di qualifica di rifiuto per i fanghi viene riportato che questi "*in ingresso agli impianti di compostaggio non possono presentare un tenore di sostanza secca inferiore al 20%*". **Si chiede di eliminare tale soglia o in subordine modificare tale tenore e abbassarlo al 14%**, in linea con quanto previsto nelle AIA vigenti. Infatti, la percentuale del 20% è troppo alta per gli impianti che trattano reflui industriali agroalimentari e tale valore non appare supportato da evidenze tecnico-scientifiche.

Utilizzo agronomico dei fanghi e dei gessi di defecazione (Titolo IV)

- **Disposizioni generali (Articolo 14)**

Al comma 1, lettera a), viene specificato che è ammesso l'utilizzo in agricoltura dei fanghi e dei gessi di defecazione solo se gli stessi sono caratterizzati conformemente all'articolo 4, comma 4. Ma all'articolo 4, comma 4 la caratterizzazione è prevista solo per i fanghi, pertanto si ritiene opportuno rimuovere tale prescrizione per i gessi di defecazione.

Con riferimento a quanto inoltre previsto all'art. 14 laddove viene indicato che *“e) i terreni sui quali saranno utilizzati rispettano le caratteristiche di qualità di cui all'allegato 6 parte C. L'utilizzo dei fanghi e dei gessi di defecazione non deve portare al superamento dei predetti valori limite”*, si ritiene tale ultimo requisito molto critico, in ragione della difficoltà concreta, in ambito agricolo, di ricostruire un eventuale nesso causale. Una volta rispettati i requisiti di qualità stabiliti per le diverse matrici (fanghi, gessi di defecazione), nonché regolamentate le quantità da utilizzare in funzione degli specifici criteri, non può esserci questa presunzione di base.

- **Divieti (Articolo 15)**

Al comma 1, lettera m) viene specificato che è vietato spandere sui terreni *“nei periodi autunno-inverno e più precisamente dal 15 novembre fino a fine febbraio”*. Tale divieto può essere derogato previo consenso dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione in presenza di particolari caratteristiche agro-pedologiche dei suoli ed in relazione a condizioni atmosferiche favorevoli.

Tale prescrizione risulta come una ulteriore penalizzazione, in quanto è già previsto un divieto, al precedente punto l) analogo e che prevede *“nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi a piogge abbondanti che lasciano il terreno agricolo saturo d'acqua e/o non praticabile”*. Si propone, ad esempio, di **aggiungere le condizioni di neve** a questo comma ed eliminare la lettera m).

Nel citato Art. 15 viene inoltre imposto il divieto di applicazione di fanghi e gessi di defecazione ai terreni con sostanza organica naturale superiore al 5%; tale limitazione **non sembra giustificata e pertanto si propone di eliminarla**.

Inoltre, lo stesso divieto di applicazione viene proposto con riferimento ai terreni h) che abbiano una distanza dal perimetro dei centri abitati inferiore a 200m. Sono esclusi le case sparse e gli insediamenti produttivi per i quali il limite si riduce a 50 m”. **Tali distanze dovrebbero essere derogabili nel caso di interrimento diretto**.

All'articolo 15, comma 4, viene concessa l'**applicazione del gesso esclusivamente a terreni con pH < 7**. Tale prescrizione non tiene in considerazione il fatto che l'azione correttiva si esercita sia su terreni acidi che su terreni alcalini, con una conseguenza tendenza del pH alla neutralizzazione.

- **Autorizzazione e condizioni per l'utilizzo agronomico dei fanghi (articolo 17)**

All'articolo 17, relativo alle autorizzazioni per l'utilizzatore, al comma 2, lett. h) è richiesto l'inserimento nell'autorizzazione dell'*“indicazione delle diverse particelle e dei relativi proprietari e/o aventi titolo ai fini della coltivazione del fondo”*. Tale richiesta in autorizzazione rende gravoso l'aggiornamento e l'introduzione di nuovi terreni. Pertanto, ai fini di agevolare le procedure e promuovere l'utilizzo di nuovi terreni, **si propone di inserire questa richiesta nella notifica prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b)** e spostare la lettera h) al comma 3 del medesimo articolo.

Al successivo comma 4 viene richiesto l'interramento dei fanghi entro 3 ore dallo spandimento, mentre viene specificato che per i fanghi iniettati non deve essere effettuato l'interramento immediato. **Il termine delle 3 ore può essere critico** ed è necessario prevedere una deroga in caso di oggettivo impedimento che ne ritardi l'operazione. A tal fine, si potrebbe **inserire la seguente frase “salvo impedimento documentabile”** o, in alternativa, prevedere di inserire una frase del tipo “quanto prima possibile” al posto della specifica delle 3 ore.

Inoltre, è necessario chiarire cosa si intenda con il termine “iniettare” e se esso ricomprenda anche, ad esempio, la zappatura. Inoltre, il termine aratura immediata non è chiaro, infatti, è implicito che se sono interrati non dovrebbe essere necessaria aratura, senza l'indicazione dell'essere o meno immediata. In subordine, anziché eliminare la parola “immediata” la si potrebbe **sostituire con “nel più breve tempo possibile”**, come già indicato oggi nelle autorizzazioni in essere.

- **Registri di carico e scarico (Articolo 19)**

All'articolo 19, comma 1 relativo al registro di carico e scarico viene richiesto di indicare la composizione e le caratteristiche dei fanghi e la tipologia di trattamento. **Si ritiene che questo onere amministrativo sia ridondante** e, pertanto, si chiede di eliminare le lettere b) e c).

L'attuale modello di registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152 del 2006 non prevede indicazione del destinatario (lettera d), in quanto tali dati risultano deducibili dal formulario di accompagnamento del rifiuto che costituisce parte integrante del registro stesso, si ritiene pertanto che anche tale informazione sia ridondante.

Per la lettera e) sarebbe da specificare in quale campo dell'attuale registro vada riportato il tenore di sostanza secca nei fanghi.

Per quanto concerne il caricamento annuale previsto dal comma 2 va considerato che i registri di carico e scarico dei rifiuti sono principalmente cartacei (es. classico modello Buffetti), risulta pertanto necessario chiarire cosa si intenda con tale caricamento e le relative modalità.

In considerazione della previsione nazionale di un nuovo registro informatico dei rifiuti allora sarebbe da prevedere che tali dati siano trasferibili tra i due sistemi informatici, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, essendo tali dati già a disposizione della pubblica amministrazione sotto forma di registri digitali.

- **Registro di produzione e utilizzazione (Articolo 20)**

All'articolo 20, comma 4, è richiesto che le informazioni relative all'operazione di spandimento dei fanghi siano inserite giornalmente entro le ore 9.00 dagli utilizzatori. Tale prescrizione sembra introdurre un onere eccessivo per l'invio tempestivo delle informazioni e pertanto, **si potrebbe introdurre come tempistica le 72 ore** dall'operazione di spandimento, considerando che tali informazioni seguono la notifica preliminare inviata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera b). Inoltre, non sono chiare le informazioni da dover inviare, e che in parte siano ridondanti con le informazioni già fornite in sede di notifica preliminare.

Per quanto concerne il comma 5 valgono le considerazioni espresse per l'articolo 19, comma 2

- **Ripristini Ambientali**

La proposta di decreto va a regolamentare non solo l'utilizzo dei fanghi in agricoltura ma, con il Titolo V, anche i ripristini ambientali.

In questo ambito riteniamo che quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, lett. c) che recita “*i fanghi e i gessi di defecazione da fanghi sono utilizzati non più di una volta nello stesso sito nella misura massima di 100 t/ha*” non sia compatibile con le attuali pratiche di riempimento, ovvero in “verticale”, come ad esempio nel caso di riempimento di cave.

Il parametro espresso in **t/ha** è infatti compatibile unicamente con le pratiche di spandimento in agricoltura, ovvero in “orizzontale”.

Pertanto, si chiede **l'eliminazione della lettera c)**.

- **Altre forme di gestione (articolo 25)**

Anche in considerazione delle recenti problematiche connesse alla tematica dell’*“end of waste”*, sarebbe opportuno specificare che per quanto concerne la cessazione di qualifica di rifiuto per tali

fanghi **i criteri possono essere definiti caso per caso dall'autorità competente** al rilascio dell'autorizzazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, come previsto ad esempio al comma 2 dell'articolo 9 in materia di composti a base di fosforo.

Per quanto riguarda gli altri impieghi citati in questo articolo, fra cui il recupero di materia nell'industria delle costruzioni per la preparazione di malte e altri materiali da costruzione e il co-incenerimento in cementifici e centrali di produzione di energia elettrica, **va precisato che continuano a rimanere validi gli impieghi già normati** dai D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n. 161 del 12 giugno 2002 sulle procedure di recupero semplificate e dal d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. in merito alle autorizzazioni ordinarie e alle A.I.A., che prevedono il recupero di fanghi il cui codice CER non è presente nell'Allegato I della proposta di decreto.

Da ultimo, al fine di ottimizzare il processo di recupero dei fanghi riteniamo necessario includere tra le forme di utilizzo ammesse anche quella relativa **alla produzione di biometano derivante dal trattamento di digestione anaerobica dei fanghi** in linea con quanto disposto dalla disciplina sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto interministeriale biometano (2 marzo 2018 - *"Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti"*).

Le caratteristiche del biometano sono fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

- **Disposizioni transitorie (articolo 26)**

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, al comma 1, lettera a), si chiede di inserire anche il Titolo IV nei 15 giorni di transitorio previsti dall'entrata in vigore del presente decreto, infatti non è chiara la sua esclusione in quanto tratta le sostanze per le quali ad oggi non vi sono regole di gestione.

Per quanto riguarda la lettera b) del medesimo comma **si chiede di prevedere un termine di almeno 2 anni (anziché 1 anno)** per consentire alle imprese di adeguarsi a quanto previsto al Titolo I e IV dotandosi degli impianti necessari a trattare anche il fosforo.

Infatti, il Titolo I riguarda l'obbligo per i produttori di fanghi di provvedere a mettere in atto, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, sistemi di recupero del fosforo integrati alla filiera di trattamento dei fanghi e/o dalle ceneri derivanti dall'incenerimento dedicato esclusivamente ai fanghi (mono-incenerimento). Non è possibile mettere in atto quanto richiesto in tempi così brevi a meno che non siano progetti già in uso presso taluni produttori all'atto dell'emanazione del decreto.

Sarebbe opportuno specificare che le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto continuano a restare valide secondo quanto previsto, prevedendo un termine entro il quale sia necessario presentare domanda per l'adeguamento delle autorizzazioni in essere al nuovo decreto e che sia previsto un termine congruo dal rilascio della modifica/nuova autorizzazione per gli adeguamenti tecnici necessari (es. dotazione di coperture di cui all'Allegato V).

Risulta inoltre necessario definire un transitorio per l'articolo 19 e 20 in considerazione del periodo tra l'entrata in vigore del decreto (15 giorni dalla pubblicazione) e il tempo previsto per la predisposizione del registro elettronico (almeno 6 mesi)

Quanto sopra anche per quanto concerne la notifica di cui all'art. 17 comma 1, lettera b)..

Allegati

- **Limite degli idrocarburi (C10-C40)**

All'Allegato IV, parte A relativo alle caratteristiche dei fanghi da utilizzare come ammendanti, nella tabella 2, all'Allegato VI, parte B relativo alle caratteristiche dei fanghi per uso agronomico, nella tabella 3 e all'Allegato VII, parte B relativo alle caratteristiche dei fanghi per ripristino ambientale, nella tabella 2 non è indicato il valore per il parametro idrocarburi minerali (C10-40).

Sugeriamo, in coerenza con quanto proposto fino ad oggi e, in particolare con quanto previsto all'articolo 41 del D.L. n. 109 del 2018 (cd. Decreto "Genova"), **di proporre come valore 1000 mg/kg tq**. In attesa che, come annunciato in sede di riunione consultiva al Ministero dell'Ambiente, si definisca un metodo analitico di misurazione in grado di differenziare gli idrocarburi di origine animale e vegetale, da quelli di origine minerale.

Inoltre, come previsto da D.L. Genova, si dovrebbe inserire la possibilità per la quale "tale limite si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 (come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni).

Sempre per quanto riguarda gli idrocarburi, si segnala che all'Allegato VI, Parte C relativo alla qualità dei terreni, nel titolo della tabella è indicato che rappresenta i valori massimi in concentrazione di elementi potenzialmente tossici e idrocarburi nei terreni, ma la tabella non riporta valori per gli idrocarburi. Pertanto, si chiede che **venga rimosso il riferimento agli idrocarburi dal titolo della tabella.**

Infine, come detto in precedenza, si segnala che negli Allegati IV, VI e VII per l'analisi degli idrocarburi è riportata la nota 7: “*Nota: nuovo metodo messo a punto da ISPRA...*”

Su tale punto, si ritiene per l'appunto **opportuna l'adozione di un nuovo metodo di analisi poiché il precedente non era affidabile** in quanto produceva valori sovrastimati per effetto dell'interferenza di una serie di altri composti di matrice organica e di origine naturale.

Su questo punto, pertanto, ci si riserva di **conoscere il nuovo metodo e si chiede che il parametro degli idrocarburi minerali sia inserito unicamente a fronte della disponibilità di un metodo di analisi che si dimostri affidabile.**

- **Metodi di Campionamento (Allegato II)**

Nell'allegato II relativo ai metodi di campionamento viene proposto di effettuare le analisi sulla sostanza secca. Le attuali pratiche prevedono invece di esprimere i risultati sul *tal quale*. Si veda ad esempio il Decreto n. 6665 del 14/05/2019 di Regione Lombardia. Pertanto si chiede che la frase “*come massa secca (concentrazione elemento o composto/kg massa secca come residuo a 105 °C)*” sia sostituita dalla frase “*sul tal quale*”

- **Allegato III - Parte 5. Modello di conformità**

Nella prima riga del modulo viene inserita la voce produttore/importatore. Non essendo prevista la figura dell'importatore nel decreto si ritiene che debba essere corretta l'intestazione eliminando il termine “importatore”.

- **Allegato V – Criteri per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi**

All'ultimo periodo del comma 1, all'allegato V, viene previsto che i sistemi di stoccaggio e deposito temporaneo siano dotati di copertura per proteggere i fanghi dalle precipitazioni atmosferiche. Si ritiene opportuno precisare un adeguato transitorio, in modo tale che gli impianti di stoccaggio possano conformarsi alle suddette prescrizioni.

- **Allegato VI – Utilizzo agronomico dei fanghi**

Alla Parte A, si ritengono trattati conformemente allo schema di decreto i fanghi che sono stati sottoposti almeno ad una delle condizioni elencate. In particolare, si fa riferimento al punto 1)

dove è riportata la stabilizzazione aerobica termofila con temperatura superiore a 55°C, per un periodo di almeno 20 giorni.

Su questo punto **si chiede di sostituire “almeno 20 giorni” con “3 giorni”**. Infatti, 20 gg è un periodo troppo lungo e non è possibile avere degli stoccaggi per periodi così lunghi a 55°C. Oggi la bio-stabilizzazione avviene a 55°C per 3 giorni consecutivi e lo stoccaggio dinamico può essere fino a 20 gg. Del resto, nel caso di impianti che lavorano a 55°C, 3 giorni sono sufficienti per ottenere il risultato voluto, eliminando eventuali patogeni dal processo e lasciando viceversa in vita i batteri necessari.

Sempre alla Parte A, al punto 3), è previsto un trattamento di pastorizzazione in aggiunta alla normale digestione anaerobica mesofila. Tale trattamento di pastorizzazione risulta essere molto selettivo e restrittivo e non effettuato da nessun impianto. Pertanto, **si chiede di togliere in questo punto il riferimento alla pastorizzazione**, nel caso allungando il tempo di ritenzione. (aumentando da 20 a 30 giorni il periodo di digestione).

Inoltre, si ritiene opportuno precisare meglio cosa si intenda per stabilizzazione chimica con cloruro ferrico e polimeri organici. La formulazione così come proposta del punto 6) è assolutamente troppo generica.

Alla Parte B, Tabella 1 vengono introdotti dei valori restrittivi per numerosi metalli all'interno dei fanghi utilizzati in agricoltura. Infatti, **si rilevano delle riduzioni significative**, non giustificate dal punto di vista tecnico-scientifico (come emerso anche in sede di riunione), rispetto ai valori del d.lgs. n. 99 del 92 (vd. tabella di seguito) per quanto riguarda il Cadmio, il Mercurio, il Nichel, il Piombo.

Tali valori sono difficilmente raggiungibili dagli impianti, soprattutto per quanto riguarda il Cadmio. Inoltre, tali riduzioni appaiono ancora più ingiustificate nel momento in cui, come affermato dallo stesso Ministero dell'Ambiente in sede di riunione lo scorso 11 luglio, i valori limite già oggi in vigore per lo spandimento dei fanghi in agricoltura sono tra i più restrittivi d'Europa.

Elementi	Valore limite (mg/kg SS)	Valori del d.lgs. n. 99 del 92 (mg/kg SS)	Valori della Direttiva Europea 86/278/CEE (mg/kg SS)
Cadmio	5	20	20-40
Cromo totale	200	-	-

Cromo VI	2	-	-
Mercurio	3	10	16-25
Nichel	150	300	300-400
Piombo	200	750	750-1200
Rame	1000	1000	1000-1750
Zinco	2500	2500	2500-4000
Selenio	10	-	-
Arsenico	20	-	-
Berillio	2	-	-

Per quanto riguarda il limite del **Cromo Totale** pari a 200 mg/kg SS, si segnala che nel D.Lgs 75/2010 non vengono definiti limiti specifici per tale parametro. A titolo esemplificativo, segnaliamo che nell'allegato 1 del medesimo decreto sono inseriti tra i Concimi Organici Azotati prodotti dalla lavorazione di scarti conciarci con un contenuto di Cromo superiori anche ai 5000 mg/kg e per i quali **non vengono comunque posti limiti, evidentemente perché le concentrazioni presenti sono state ritenute non dannose per l'ambiente.**

Infatti, è un fatto ormai scientificamente e tecnicamente acclarato che la presenza del Cromo, nella sua forma trivalente, nei fertilizzanti, **non costituisca un fattore di rischio dal punto di vista agronomico, per la salute umana e per l'ambiente** (Ciavatta *et al.*, 2012)¹.

L'assenza di criticità ambientali e sanitarie in relazione alla presenza del Cromo trivalente (III) nei fertilizzanti, trova conferma sia nella legislazione internazionale sia dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA journal, 2014; 12(3): 3595).

Di fatto il nuovo Regolamento UE 2019/1009 del 5 giugno 2019 in materia di prodotti fertilizzanti, **non pone limiti sulla presenza del Cromo**, analogamente a quanto definito nel precedente Regolamento CE 2003/2003. In modo particolare riferendosi agli ammendanti (i.e. compost) all'Allegato I. Parte II, PFC 3 (A) al punto 2 (Reg. 2019/1009), non è contemplato tra i contaminanti il parametro Cromo, **se non nella sua forma ossidata Cromo esavalente (Cr VI).**

¹ Claudio Ciavatta, Chiara Manoli, Luciano Cavani, Cinzia Franceschi, Paolo Sequi. Chromium-Containing Organic Fertilizers from Tanned Hides and Skins: A review on Chemical, Environmental, Agronomical and legislative Aspects. Journal of Environmental Protection, 2012, 3, 1532-1541

Analoghe considerazioni valgono se ci si riferisce al D.Lgs. n. 75 del 2010 (attuazione del regolamento CE 2003/2003), nel quale all'allegato 2 per la categoria Ammendanti, al punto 1.4 per i valori massimi consentiti di metalli presenti, non c'è alcun riferimento sul cromo nella forma trivalente.

In altre parole, l'omessa indicazione di parametri ambientali diversi ed ulteriori rispetto a quelli attualmente inseriti nell'allegato 3 al D.Lgs. n. 75 del 2010 è dovuta alla verifica della loro irrilevanza ai fini della sicurezza alimentare e ambientale.

Non si tratta quindi di una lacuna normativa da colmare con il criterio interpretativo dell'*analogia legis*, bensì di una scelta consapevole del legislatore, da valutare sulla scorta del principio che una legge che regola l'uso di prodotti sul terreno non può non aver tenuto conto degli effetti ambientali conseguenti.

Che il D.Lgs. n. 75 del 2010 preveda per l'utilizzo dei fertilizzanti la verifica dei relativi impatti ambientali e sanitari connessi lo si rileva al comma 1, dell'articolo 4, dove viene indicato che *"I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempite le prescrizioni riportate al Regolamento (CE) 2003/2003 e nel presente decreto"*, laddove nel Regolamento l'articolo 14 (requisiti dei concimi) recita esattamente:

*"Un tipo di concime può essere inserito nell'allegato I unicamente se: a) apporta elementi nutritivi in maniera efficace; b) sono stati forniti i pertinenti metodi di campionamento, d'analisi e all'occorrenza di prova; c) **non produce effetti nocivi sulla salute delle persone, degli animali o delle piante, ovvero sull'ambiente nelle condizioni normali d'impiego**".*

In questo senso si ritiene che **l'indicazione di un limite alla presenza del cromo nei fanghi avviati allo spandimento in agricoltura (come anche il limite per la qualità dei terreni), come anche alla produzione dell'ammendante compostato misto, rappresenta un fatto che non trova giustificazione in termini tecnico scientifici** in quanto ciò non rappresenta un fatto rilevante ai fini della valutazione dell'impatto che ne può derivare sia sulle colture che sui suoli.

Queste ultime considerazioni sul valore limite del cromo totale, come le precedenti sugli altri metalli pesanti, **valgono anche per la tabella 1, all'Allegato IV, Parte A, relativo alla qualità dei fanghi per la preparazione dell'ammendante compostato.**

Alla Parte B, Tabella 3 sono indicati i valori limite per i composti organici. Per alcuni di essi (AOX, DEHP, NPE) ad oggi vi è un'esenzione per i fanghi agro-industriali. Pertanto, si propone di aggiungere una nota **per esentare i fanghi agro-industriali dall'analisi di AOX, DEHP e NPE**, come, tra l'altro, previsto all'Allegato IV.

Alla Parte D, tabella 1 dove vengono specificate le quantità di fanghi di depurazione utilizzabili, si segnala che la diminuzione (vd. tabella di seguito) della quantità di sostanza secca (ss per ettaro) nel triennio ridurrebbe pesantemente la capacità di utilizzo agronomico complessiva rendendo molto oneroso e difficoltoso il recupero dei fanghi non avendo ad oggi sufficienti capacità alternative di trattamento, pertanto, si propone di mantenere le quantità precedenti.

Capacità di Scambio Cationico	Valore di pH	Quantità triennale per ettaro (t di ss)
CSC superiore a 15 cmol(c)/kg	pH maggiore di 7,50	22,5 t <i>prima 22,5</i>
CSC superiore a 15 cmol(c)/kg	pH compreso tra 6,00 -7,50	15 t
CSC superiore a 15 cmol(c)/kg	pH compreso tra 5,00 – 6,00	7,5 t <i>prima 11,2</i>
CSC uguale o inferiore a 15 cmol(c)/kg	pH compreso tra 6,00 – 7,50	7,5 t <i>prima 11,2-</i>
CSC uguale o inferiore a 15 cmol(c)/kg	pH compreso tra 5,00 – 6,00	7,5 t <i>prima 11,2</i>
CSC uguale o inferiore a 15 cmol(c)/kg	pH superiore a 7,5	7,5 t <i>prima 15</i>

Alla parte F sono riportate le informazioni che andrebbero riportate sul formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, tali informazioni sono però in parte difformi da quelli riportate sul modello di formulario previsto dal D.M. 145/1988.

Il modello risulta essere non modificabile e prevede solo una parte di annotazioni (3 righe nella versione cartacea) in cui risulta difficile operativamente poter inserire tutte le informazioni integrative richieste.

Risulta opportuno, per maggior chiarezza per gli utilizzatori, che vengano specificate esclusivamente le informazioni aggiuntive da riportare sul formulario di cui all'art. 193, individuate tenendo conto della conformazione di tale modello, ovvero che venga definito un nuovo modello sostitutivo o alternativo a quello tradizionale, tenendo conto in tal caso nella fase transitoria delle tempistiche necessarie per la stampa ed approvvigionamento di questi nuovo formati di formulari.